

## Commissione Urbanistica

### Osservazioni al D.D.L. n° 265

#### Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 7 della l. r. 10/2012)

#### Art. 7

*(Regimi amministrativi semplificati per interventi urbanistico-edilizi relativi ad attività produttive)*

Con riferimento ai commi 3° e 4°

*3. Ove per la realizzazione dell'intervento edilizio risulti necessaria la presentazione di altre segnalazioni, comunicazioni o attestazioni e notifiche, l'interessato presenta al SUAP un'unica comunicazione o un'unica SCIA ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 222/2016 e dell'articolo 19 bis della l. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.*

*4. A seguito della presentazione della comunicazione, della CILA o della SCIA il SUAP ne rilascia ricevuta e il richiedente può avviare l'intervento.*

Si rileva che il comma 4° prevede che a seguito della presentazione di unica SCIA il richiedente possa avviare immediatamente i lavori.

Mentre al successivo art. 10 comma 4°, viene invece indicato che, nel caso di acquisizione di pareri da parte di amministrazioni diverse dal Comune, si debba ricorrere alla conferenza dei servizi.

Si propone di inserire un ulteriore comma:

*"6. Ai sensi dell'art. 87 ter del D.Lgs 259/2003 e successive modificazioni e integrazioni per le modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo comportanti aumenti delle altezze non superiori a 1 metro ed aumenti di superfici di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati è sufficiente una autocertificazione descrittiva della variazione dimensionale da inviare, contestualmente all'attuazione dell'intervento, ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi."*

Trattasi di un paragrafo introdotto dalla L.R. 12/2015 all'interno dell'art. 7 della L.R. 10/2012, con il quale si consente minime variazioni senza procedure autorizzative articolate. Si suggerisce il suo mantenimento, nell'ottica di perseguire il concetto di semplificazione sia per gli operatori del settore sia per la gestione degli uffici preposti.

### Articolo 3

(Sostituzione dell'articolo 7 bis della **I. r. 10/2012**)

#### Articolo 7 bis

*(Procedure per gli interventi relativi agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)*

1. *Per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili non soggetti alla disciplina dell'attività edilizia libera trovano applicazione le procedure previste dalla vigente legislazione statale in materia."*

Si suggerisce di inglobare questo singolo comma all'interno dell'art. 7 originario, al fine di abrogare l'art. 7Bis ed unificare la norma.

### Articolo 5

(Sostituzione dell'articolo 10 della **I. r. 10/2012**)

#### Art. 10

*(Procedimento unico)*

Si suggerisce al comma 4° di portare da 5 a 10 il termine per la presentazione dell'istanza al SUAP.

Si suggerisce al comma 7°, non venendo specificato alcun termine entro il quale la Regione Liguria debba concludere la procedura di VAS, ne un richiamo ad eventuali termini stabiliti dalla L.R. 32/2012, di inserire: "...nei termini stabiliti dalla suddetta normativa."

### Articolo 8

(Modifiche all'articolo 12 della **I. r. 10/2012**)

#### Con riferimento al comma 1°

Non si ritiene opportuno l'inserimento della specifica "in esercizio".

Procedere con una più precisa individuazione delle attività industriali che rientrano nell'applicazione dell'art. 12 della L.R. 10/2012, comporterebbe l'esclusione indiretta degli insediamenti produttivi esistenti NON in esercizio, vanificando la possibilità di accedere alle premialità derogative dell'art.12 per quei insediamenti produttivi non attualmente gestiti o in abbandono.

Nell'ottica di perseguire una politica gestionale del territorio volta prevalentemente al riuso e riqualificazione dell'esistente (anche in abbandono) una modifica di questo tipo comporterebbe la perdita di un ottimo strumento normativo in grado di favorire tale processo.

Si ritiene più opportuna l'introduzione, dopo le parole "insediamenti produttivi esistenti", della seguente frase: "...siano essi in esercizio o meno".

Si suggerisce inoltre, al fine di evitare episodi speculativi, di introdurre un eventuale vincolo di mantenimento della destinazione d'uso produttiva per un determinato lasso di tempo;

### Con riferimento all' abrogazione del comma 3°

Non si ritiene opportuna la totale abrogazione della premialità per lotti industriali superiori a 30.000 metri, il tutto per il già citato concetto di favorire il riuso e l'adeguamento funzionale delle attività produttive insistenti.

Qualora si volesse impedire a strutture già di grande dimensione di aumentare eccessivamente la propria volumetria ed incidenza su caratteri paesaggistici di contesto, si ritiene più saggio abbattere la percentuale di incremento di superficie coperta da 20% al 10%, o vincolarla alla realizzazione di opere contestuali volte al risparmio energetico, fonti rinnovabili, opere di mitigazione del rischio idrogeologico ecc.